



EDICTVM



QVERELÆ ad nos plurimæ peruenerūt, intra prouincias nonnullos legū præcepta calcare. Et quāuis nullus iniuste factum possit sub legum auctoritate defendere, Nos tamen cogitantes generalitatis quietem, & ante oculos habentes illa quæ possunt sæpe contingere, pro huiusmodi casibus terminandis præsentia iussimus edicta pendere: ut salua iuris publici reuerentia, & legibus omnibus cunctorum deuotione seruandis, quæ Barbari Romanique sequi debeant super expressis articulis, edictis præsentibus euidenter cognoscant. I.

Priore itaque loco statuim s, ut si iudex acceperit pecuniam, quatinus aduersum caput innocens contra leges & iuris publici cauta iudicaret, capite puniatur. II.

Iudex si pecuniã contra statum aut fortunas cuiuslibet ut sententiam proferret, acceperit, & ex hac re sub iusta fuerit examinatione conuictus, in quadruplum quod uenalitatis studio accepit, exsoluat, illi profuturum cõtra quem redemptus docebitur tulisse sententiam. III.

Iudex quod immerito prouincialibus rapuerit, amissa dignitate qua malè usus est, in quadruplum reddat his duntaxat quibus immerito constat ablatum: & si defunctus fuerit, ab eius heredibus hæc pœna poscatur. IIII.

Officium cuiuslibet iudicij quod quid ultra quam iussum est, exegerit, in quadruplum sub sustuaria pœna cogatur exsoluere iis quibus illicite monstrabuntur ablata. V.

Sentẽtia non præsentibus partibus dicta nullius momenti sit, nisi aduersus eum prolata doceatur, qui tertio conuentus & edictis sollempniter in clamat, adesse contempserit. VI.

Ad officium sollicitudinẽque iudicis pertinet ut ea scripto lata definiant quæ apud se aguntur, sententia: & in executionem mitti iubeant quod fuerit iudicatum. VII.

Iudex discussis utriusque partis suggestionibus atque documentis, id solum iudicare debet quod iuri & legibus uiderit conuenire. VIII.

Sine competentis iudicis præcepto nullus ingenuorum sustineat detentionis iniuriam, aut ad iudicium deducatur, vel in priuata habeatur cuiuslibet præsumptione custodia. VIIII.

Si quis autem aliquid eorum admiserit, ad uolentia pœnam, quæ capitalis est, se non dubitet esse rapendum. X.

Qualemcumque cuiuslibet rei possessorem conueniri iudiciaria auctoritate decernimus, & expectari semper iustæ cognitionis euentus. Quod si

FRA ORIENTE E OCCIDENTE

collana diretta da

ORAZIO LICANDRO E GIOVANNI LUCHETTI

FRA ORIENTE E OCCIDENTE

Comitato scientifico

MARTIN AVENARIUS (Köln), GIORGIO BARONE ADESI (Catanzaro),
JEAN-PIERRE CORIAT (Paris), OLIVIERO DILIBERTO (Roma),
GIUSEPPE FALCONE (Palermo), PAOLO GARBARINO (Alessandria),
PETER GRÖSCHLER (Mainz), DETLEF LIEBS (Freiburg),
BOUDEWIJN SIRKS (Oxford), EMANUELE STOLFI (Siena),
ARMANDO TORRENT (Madrid).

* L'accoglimento di un lavoro nella collana è subordinato,
secondo il procedimento di *peer-review*, alla valutazione positiva di due *referees*
che esaminano il testo con il sistema del *double-blind*.

ORAZIO LICANDRO

EDICTVM THEODERICI

Un misterioso caso librario del Cinquecento

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Orazio Licandro
EDICTVM THEODERICI
Un misterioso caso librario del Cinquecento

Copyright 2013 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 11 Roma

www.lerma.it
edizioni@lerma.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore.

Licandro, Orazio

Edictvm Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento.
- «L'ERMA» di Bretschneider, 2013. - VI + 224 p., ill., 19 tav.; 20,5
cm. - (Fra Oriente e Occidente; 3)

ISBN: 978-88-913-0693-7 (stampa)
978-88-913-0699-9 (PDF)

CDD 340.54
1. Diritto romano

Questo volume è stato pubblicato sotto gli auspici del Dipartimento di *Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali* dell'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro e con il contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del progetto PRIN 2009 "BIA-Net: strumenti semantici e applicazioni multimediali per la ricerca nella Bibliotheca Iuris Antiqui".

INDICE

PREMESSA	1
L'IMPROVISA APPARIZIONE DELL'EDITTO NEL CINQUECENTO UMANISTA . . .	11
UNA MISTERIOSA STORIA EDITORIALE	27
IL PRESUNTO EDITTO DI TEODERICO E LE SUE INSUPERABILI INCONGRUENZE	63
LA PROBABILE SOLUZIONE DEL MISTERIOSO REBUS EDITORIALE	125
IL TESTO DELL'EDITTO E LA SUA TRADUZIONE.	141
L'EDIZIONE PITHOU DEL 1579	189
INDICE DEGLI AUTORI	211
INDICE DELLE FONTI.	217

PREMESSA

«Lo storico è libero di scegliere il suo problema, è libero di scegliere la sua ipotesi di lavoro, è libero di scegliere la forma di esposizione in cui racconterà i suoi risultati. È libero perfino di illudersi che egli racconta non per capire, ma per il piacere di raccontare: per raccontare dovrà pur aver capito qualcosa. Lo storico è anche liberrimo di decidere quali documenti gli sono necessari: se trascurerà qualche documento essenziale, i suoi colleghi glielo ricorderanno presto, e non benevolmente».

ARNALDO MOMIGLIANO, *Le regole del giuoco nello studio della storia antica*

«Quanto ai Germani, crederei che siano autoctoni e in minima parte mescolati con altri popoli per immigrazioni e ospitalità, perché coloro che una volta cercavano di emigrare non si spostavano per via di terra, ma per mare: e l'Oceano al di là, smisurato e per così dire ostile, è percorso da poche navi provenienti dalle nostre regioni. Chi d'altronde, a parte il pericolo di un mare terribile e sconosciuto, potrebbe lasciare l'Asia, l'Africa o l'Italia, per andare in Germania, una terra selvaggia, dal clima aspro, deprimente al soggiorno e alla vista, se non fosse la sua patria?»¹. Nella magnifica e tagliente introduzione alla sua acuta *Germania*, Tacito tratteggiava il manifesto culturale, rispetto al mondo germanico, di una Roma che viveva, alla fine del I secolo d.C., una fase di grande espansione: nella prosa dello storico si raffigurava una poderosa e radicale contrapposizione tra due civiltà, quella romana e mediterranea, calda, luminosa, opulenta, civile, e quella germanica fredda, triste, sconosciuta, segnata da terre inospitali e mari pericolosi. Avvisaglie evidenti

¹ Tac., *Germ.* 2.1: *Ipsos Germanos indigenas crediderim minimeque aliarum gentium adventibus et hospitibus mixtos, quia nec terra olim, sed classibus advehebantur qui mutare sedes quaerebant, et immensus ultra utque sic dixerim adversus Oceanus raris ab orbe nostro navibus aditur. Quis porro, praeter periculum horridi et ignoti maris, Asia aut Africa aut Italia relicta Germaniam peteret, informem terris, aspero caelo, tristem cultu aspectuque, nisi si patria sit?*

di uno scontro tra civiltà asprissimo e plurisecolare che avrebbe travagliato e infine travolto la *pars Occidentis* dell'impero.

Qualche secolo dopo infatti avvenimenti terribili scuotevano l'impero sin dalle fondamenta e ne sconvolgevano profondamente l'opinione pubblica e gli osservatori più attenti: «a quei tempi, quando furono aperte le porte delle nostre frontiere e orde armate di Barbari si riversarono dappertutto come le ceneri dell'Etna, la gravità della situazione avrebbe richiesto alcuni comandanti militari assai famosi per le loro imprese [...]»². Era la volta dello storico siriano Ammiano Marcellino a narrare l'irruzione potente del fenomeno gotico. E con le carni, puntute e profetiche righe, piene di fatalistico disincanto per le sorti dell'impero romano, Ammiano Marcellino, testimone e narratore della terribile disfatta di Adrianopoli³ del 9 agosto del 378 d.C., fece ricorso alla metafora della cenere lavica dell'Etna. Noi non sappiamo quanto consapevolmente, ma certo non avrebbe potuto trovarne una migliore. Metafora splendida e al tempo stesso terrificante per chiunque conosca la capacità distruttiva del mai sopito vulcano, la cenere lavica che, quando cade, penetra ovunque, dentro gli abiti, nelle cose, nelle abitazioni, in qualunque interstizio, malgrado sforzi e tentativi vani di impedirlo. Nessuna barriera o sigillatura è capace di arginarla. La cenere lavica che tutto ricopre.

Così i Goti. La loro lunga marcia di avvicinamento all'impero romano cominciò dalla Scanzia, probabilmente un'isola scandinava, proseguì lungo il Baltico e infine si concluse presso un territorio compreso tra la Germania nordorientale e il lato nordoccidentale del Mar Nero a ridosso dei confini imperiali. Fu, comunque, un ingresso ritardato quello dei Goti, in realtà mai impedito, perché impossibile da arrestare, proprio come la cenere vulcanica, che avrebbe infine avuto come suo ineluttabile epilogo la drammatica fine di Roma.

² Amm., *Res gestae* 31.4.9: *Per id tempus nostri limitis reseratis obicibus, atque ut Aetnaeae favillas armatorum agmina diffundente barbaria [...]*. Per un inquadramento di Ammiano Marcellino e della sua opera fondamentale resta il lavoro di G. DE BONFILS, *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, Bari 1986, *passim*, a cui si aggiunge J. MATTHEWS, *L'impero romano di Ammiano* (ed. italiana a cura di A. Polichetti, con un saggio di A. Polichetti su Diritto ed economia in Ammiano Marcellino), Napoli 2006, *passim*.

³ Da tempo va facendosi sempre più larga la consapevolezza della profonda cesura che fu rappresentata da Adrianopoli nella storia tardo antica e si rimanda pertanto alla lettura di N. LENSKI, *Initium mali romano imperio: Contemporary Reactions to the Battle of Adrianople*, in *TAPhA* 127, 1997, pp. 129 ss., e di A. BARBERO, *9 agosto 378. Il giorno dei barbari*, Roma-Bari 2005.

Poco più di un secolo dopo la gravissima *clades* di Adrianopoli, dietro un mandato preciso dell'imperatore d'Oriente Zenone, Teoderico muoveva con i suoi Goti verso l'Italia e sconfiggeva Odoacre, oscuro generale di origini scire ingiustamente passato alla storia come l'«usurpatore» per eccellenza, colui che, secondo un logoro e infondato canone storiografico, aveva abbattuto nel 476 d.C. l'impero romano con la brutale destituzione del suo «ultimo imperatore» Romolo Augustolo.

In realtà, già dal 455 d.C., con l'assassinio di Valentiniano III prima, e con quello del *magister militum* Aezio poi, si era avviato uno dei periodi di maggiore crisi e instabilità politica e istituzionale della storia di Roma. Petronio Massimo, uno dei più autorevoli ispiratori della congiura, riusciva a regnare soltanto undici settimane, mentre il suo *magister militum per Gallias*, Marco Mecilio Eparchio Avito in breve tempo veniva proclamato e riconosciuto imperatore anche da Marciano, Augusto in Oriente. Appena un anno dopo però, nel 456 d.C., Avito cadeva nelle paludi della politica romana, subiva così la deposizione sebbene in qualche misura venisse «ricompensato» con la consacrazione a vescovo di Piacenza, ad opera di Ricimero e Maggioriano. Quest'ultimo, acclamato imperatore l'1 aprile del 457 d.C. dalle sue truppe, riceveva una seconda acclamazione stavolta però pronunciata dal senato romano il 28 dicembre 457 d.C., ma la piena legittimazione giungeva soltanto nel marzo del 458 d.C. grazie al riconoscimento di Leone I. Nel 461 d.C. Maggioriano veniva arrestato e messo a morte dall'ex alleato, lo svevo *magister utriusque militiae* Ricimero che insediava sul soglio imperiale un ricco possidente lucano, Libio Severo. Questi, tuttavia, non solo non otteneva dall'imperatore Leone I il necessario riconoscimento, ma non riuscì neppure a godere del favore di autorevoli personaggi, uomini-chiave della scena politica occidentale, come Egidio, *magister militum* delle Gallie, e Marcellino, *comes* di Dalmazia. La sorte del debole Libio Severo era segnata e mentre veniva eliminato nel 465 d.C., forse avvelenato dallo stesso Ricimero, da Costantinopoli giungeva l'indicazione di Antemio quale nuovo Cesare inviato nel frattempo in Italia con truppe al seguito. Proclamato unanimemente Augusto il 12 aprile del 467 d.C., la parabola politica di Antemio fu fulminea quanto quella dei suoi predecessori: bastarono pochi anni e i rapporti tra lui e Ricimero, che nel frattempo ne aveva sposato la figlia, si deteriorarono irreversibilmente per sfociare in aperta ostilità. Nel 472 d.C. il potente Ricimero, ancora una volta arbitro del teatro politico occidentale, deponeva Antemio, in seguito assassinato dal burgundo Gundobado, e apriva la strada

alla successione del senatore Anicio Olibrio, la cui morte però sopraggiungeva repentina il 2 novembre dello stesso anno. Nel 473 d.C. Gundobado, *patricius* e *magister militum*, favoriva la proclamazione di Glicerio, acclamato imperatore dalle sue truppe, contro il consenso dell'imperatore Leone I il quale, da canto suo, proclamava quale Augusto per l'Occidente Giulio Nepote, *magister militum* in Dalmazia. Questi nel 474 d.C. destituiva Glicerio che accettava di buon grado di scambiare il soglio imperiale con il bastone pastorale di vescovo di Salona. Il 24 giugno dello stesso anno, a Ravenna, Gundobado nominava *magister militum utriusque militiae* e *patricius* Oreste, un romano della Pannonia con un'esperienza giovanile a fianco di Attila. Rientrato in Gallia, Gundobado diveniva *rex* di una parte del regno burgundo. Trascorse appena un anno che, il 31 ottobre del 475 d.C., Oreste deponeva Giulio Nepote e insediava il piccolo figlio Romolo Augustolo a sua volta, appena un anno dopo, destituito da Odoacre.

In quell'anno, l'impero visse la più grave crisi, mai era stato tanto fragile e instabile: a Occidente un piccolo e insignificante imperatore, Romolo Augustolo, insediato dal padre Oreste ai danni del legittimo Augusto Giulio Nepote esiliato in Dalmazia, e in Oriente un altro usurpatore, Flavio Basilisco, che aveva detronizzato illegalmente l'Augusto Zenone.

Un quadro davvero devastante sotto il profilo politico, istituzionale, morale ed economico. Una possente crisi verticale che spaccava in due, come sotto l'azione di una faglia, l'impero e l'Occidente romano in particolare. Non sorprende che dinanzi a queste informazioni si facessero largo nella moderna storiografia ricostruzioni secondo cui nulla vi era di buono, nessuna luce si scorgeva in quel periodo poi considerato la genesi del Medioevo europeo. Non sorprendono così, ad esempio, talune pagine di Edward Gibbon: «In quell'infelice periodo i Sassoni combattevano fieramente contro i Britanni per il possesso dell'isola, la Gallia e la Spagna erano divise fra le potenti monarchie dei Franchi e dei Visigoti, e i regni dipendenti degli Svevi e dei Burgundi, l'Africa era esposta alla crudele persecuzione dei Vandali e ai selvaggi maltrattamenti dei Mauri, Roma e l'Italia, fino alle rive del Danubio, erano afflitte da un esercito di barbari mercenari, all'arbitraria tirannia dei quali seguì il regno di Teodorico ostrogoto»⁴.

⁴ E. GIBBON, *Storia della decadenza e caduta dell'impero romano*, II, Torino 1987, p. 1414. Non dissimile in altro contesto storico e culturale è il punto di vista di H. Pri-

Nonostante il quadro a fosche tinte, Gibbon tuttavia non riusciva a celare la sostanziale novità costituita da Teoderico e dalla fase nuova che si apriva: dal 493 d.C. il leader goto, cresciuto e formatosi alla corte di Costantinopoli, si imponeva nel governo di ciò che restava della parte occidentale dell'impero romano e in effetti, attraverso una sapiente e sagace politica di restaurazione del fasto della romanità, l'Occidente conobbe un nuovo e inatteso trentennio di prosperità⁵.

RENNE, *Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo*, Roma 2010, p. 34: «È nel mezzo di questo deplorabile disordine che dalle Alpi scende un altro re, seguito da tutto un popolo. Teodorico. Gli Ostrogoti che lo accompagnano, dopo essere stati risospinti da Attila dal Dniestr verso l'Alto Danubio, e poi da lui sottomessi, hanno approfittato dunque della liberazione per reclamare la loro parte d'Italia».

⁵ Non può non cogliersi come nella più recente critica storiografica si sia andata affermando una forte attenzione verso i Barbari, verso il 'mondo nuovo' che iniziò ad albergare dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, verso le culture germaniche che ebbero ad un certo momento il sopravvento nell'Europa e in Italia. La produzione scientifica, soprattutto, angloamericana, si è arricchita in questi ultimi tempi di notevoli contributi e ha avviato interessanti linee di ricerca, ridando corpo e linfa a dibattiti rilevanti, quale ad esempio quello sempre assai stimolante e controverso relativo all'effettiva decadenza dei cosiddetti secoli bui con i due volumi di P.S. WELLS, *Barbari. L'alba del nuovo mondo*, Torino 2008, *passim* (cfr. pure ID., *La parola ai barbari. Come i popoli conquistati hanno disegnato l'Europa romana*, Milano 2007), e di B. WARD-PERKINS, *La caduta di Roma e la fine della civiltà*, Roma-Bari 2008, *passim*. Per non dire dell'importante mostra tenutasi nel 2008 a Palazzo Grassi, dal titolo *Roma e i Barbari. La nascita di un nuovo mondo* (con un sontuoso catalogo edito da Skira [Milano 2008]); o della ponderosa rilettura del tramonto dell'impero romano di P. HEATHER, *La caduta dell'impero romano. Una nuova storia*, Milano 2006, riecheggiante nel titolo il classico della storiografia moderna di Edward Gibbon (a cui ha fatto seguito ID., *L'impero e i barbari. Le grandi migrazioni e la nascita dell'Europa*, Milano 2010); sul tema della caduta di Roma sono apparse recentemente anche le monografie di A. BALDINI, *L'impero romano e la sua fine*, Bologna 2008; A. GOLDSWORTHY, *La caduta di Roma. La lunga fine di una superpotenza dalla morte di Marco Aurelio fino al 476 d.C.*, Roma 2011; G. RAVEGNANI, *La caduta dell'impero romano*, Bologna 2012. E ancora meritano una menzione le nuove prospettive di indagine delineate da A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Roma-Bari 2006, oppure le raffinate pagine del volume di K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei Barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino 2008. Da qualche anno disponiamo poi della traduzione italiana della monumentale sintesi dedicata alle diverse esperienze sociali della tarda antichità e al primo medioevo di CH. WICKHAM, *Le società dell'alto medioevo. Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII*, Roma 2009, «opera della maturità e della definitiva consacrazione, non solo per la sua impressionante mole, ma anche perché mette interamente a frutto le due scelte metodologiche che hanno caratterizzato una vita di studi: l'incrocio

Eppure, se questo è un aspetto che nessuno ha mai messo in discussione, ben altri problemi giacciono irrisolti. Malgrado la recente, intensa e brillante fioritura di studi sull'età di Teoderico e il copioso versamento d'inchiostro sul suo governo⁶, la critica moderna è rimasta sostanzialmente impantanata nelle indefinite basi giuridico-costituzionali del suo governo, incapace di comprendere la parentesi teodericiana: *Théodoric, romain ou barbare?* è non a caso il titolo-interrogativo di un agile scritto di E. Bach⁷ apparso in *Byzantion* nel 1957, interessante non tanto perché diretto a indagare se in Teoderico prevalesse il romano o il barbaro goto, quanto per rappresentare una sorta di paradigma della persistenza delle incertezze, dei tentennamenti degli studiosi.

delle fonti scritte con i dati archeologici e il ricorso sistematico alla comparazione» [così G. SERGI, *Un capolavoro di storia comparata*, in *L'Indice dei libri del mese* 27.7/8, 2010, p. 26]. Su questo rinnovato interesse scientifico si leggano le pagine di rapida sintesi di P. TEDESCO, *Il ritorno dei barbari. Studi recenti sulla crisi dell'impero romano*, in *Studi Romani* 54, 2006, pp. 116 ss.; utile anche per i temi affrontati in queste pagine M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari, vivere con i romani. Germani e arabi nella società tardoantica IV-VI secolo*, Milano 2007; adde S. GASPARRI – C. LA ROCCA, *Tempi barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900)*, Roma 2012; U. ROBERTO, *Roma capta. Il Sacco della città dai Galli ai Lanzichenecchi*, Roma-Bari 2012.

⁶ Per avere un'idea è utilissimo il repertorio bibliografico di CHR. DELAPLACE, *Une décennie de recherches historiques sur l'Italie Ostrogotique*, in *AntTard* 12, 2004, pp. 393 ss.

⁷ E. BACH, *Théodoric, romain ou barbare?*, in *Byzantion* 25-26-27, 1955-56-57, pp. 413 ss. Che la cifra della cultura politica e istituzionale di Teoderico fosse romana è confermata in maniera assolutamente concorde da due fonti del tutto differenti, quali Procopio e l'Anonimo Valesiano, che danno Teoderico *patricius et consul* (Procop., *De bell. Goth.* 1; Anon. Vales. 2.11.49). Cfr. G.B. PICOTTI, *Il «patricius» nell'ultima età imperiale e nei primi regni barbarici d'Italia*, in *ASI* 7.9, 1928, pp. 3 ss. Resta tuttavia controverso tra gli studiosi se il conferimento della dignità di *patricius* contenesse anche la nomina di *magister militum praesentalis*; sono assolutamente certi del duplice valore o significato del termine *patricius* W. ENSSLIN, *Zum Heermeisteramt des spätrömischen Reiches*, in *Klio* 25, 1931, pp. 467 ss.; ID., *Zu den Grundlagen von Odoakers Heerschaft*, in *Serta Hoffilliriana*, Zagreb 1940, p. 381; A. DEMANDT, s.v. «Magister militum», in *PWRE*, suppl. XII, Stuttgart 1970, c. 630 ss.; D. BARNES, *Patricii under Valentinianus III*, in *Phoenix* 29, 1975, pp. 155 ss. In maniera più incerta la posizione di M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 2007, p. 45, che interpreta il titolo di *patricius purpureus* come corrispondente «ad una delle cariche più elevate della gerarchia bizantina», sulla scorta di L. SCHMIDT, *Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. I. Die Ostgermanen*, München 1934, p. 178; H.C. FAUSSNER, *Die staatsrechtliche Grundlage des Rex Francorum*, in *ZSS* 103, 1986, p. 61 s.

Ad ogni modo, accantonando il profilo della legittimità di quel governo, se a titolo personale o dietro l'ambiguo mandato di Zenone⁸ (tema, in effetti, davvero intricato e oggetto di una mia recente indagine)⁹, tutti i documenti giunti sino a noi attestano che Teoderico governò con saggezza e godette di così largo consenso nel perseguimento dell'illusorio disegno di ripristinare i fasti della romanità¹⁰, da meritarsi il giudizio positivo di un'autorevole storiografia che trova nelle pagine di Ernest Stein la sintesi di tanto entusiasmo: «depuis Dioclétien nous n'avons pas rencontré d'homme d'État plus parfait que ce prince germanique»¹¹. Quella illusione era però

⁸ Inequivocabili però i documenti sopravvissuti: da Jordanes (*Rom.* 348; *Get.* 57.292) a Paolo Diacono (*Hist. Lang.* 15.14), dall'Anonimo Valesiano (2.11.49) alla *Chronica* di Fredegario (*Fredeg.*, *Chron.* 2.57).

⁹ O. LICANDRO, *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente, 455-565 d.C.*, Roma 2012.

¹⁰ A proposito del dibattito sulla posizione costituzionale di Teoderico si leggano le pagine di A.H.M. JONES, *The Constitutional Position of Odoacer and Theoderic*, in *JRS* 52, 1962, pp. 84 ss. [= in *The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History*, Oxford 1974, p. 365 ss.], quelle di sintesi di A. GIARDINA, *Cassiodoro politico*, Roma 2006, *passim*, e il mio *L'Occidente senza imperatori* cit., *passim*. Sulla figura di Teoderico si rimanda a questa essenziale letteratura: P. LAMMA, *Teoderico*, Brescia 1951; W. ENSSLIN, *Theoderich der Große*, München 1959; J. MOORHEAD, *Theoderic in Italy*, Oxford 1992; AA.VV., *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia*, Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo Milano 2-6 novembre 1992, I-II, Spoleto 1993; B. SAITTA, *La "civilitas" di Teoderico: rigore amministrativo, tolleranza religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma 1994; AA.VV., *Teoderico e i Goti tra Oriente e Occidente* (a cura A. Carile), Ravenna 1995; A. GIOVANDITTO, *Teoderico e i suoi Goti in Italia: 454-526*, Milano 1998; A. COLLACI, *Teoderico il Grande*, Milano 2001; G. PILARA, *Ancora un momento di riflessione sulla politica italiana di Teoderico, re dei Goti*, in *Studi Romani* 53, 2005, pp. 431 ss. Nel suo recentissimo lavoro C. AZZARA, *Teoderico. Storia e mito di un re barbaro*, Bologna 2013, pp. 23 e 25, prima definisce «un rapporto mai del tutto chiarito con Costantinopoli» quello di Teoderico, e poi conclude che «il problema dell'esatta calibratura dei titoli portati da Teoderico è destinato a restare insolubile»; eppure un esame attento e sereno di tutti i documenti sopravvissuti permette di afferrare le coordinate del rapporto tra Teoderico e l'imperatore romano, un rapporto tutt'altro che oscuro o indefinibile, mentre quello dei titoli non costituisce l'unico cardine attraverso cui ricostruire la complessa e inedita posizione costituzionale di Teoderico e della sua esperienza di governo, pienamente inserita nell'impero romano sotto la guida di un unico imperatore dal 476 d.C. residente a Costantinopoli. Per una rilettura della questione rinvio al mio *L'Occidente senza imperatori*, cit., *passim*.

¹¹ E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire. II. De La disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, Paris-Bruxelles-Amsterdam 1968, p. 111.



EDICTVM



VERELÆ ad nos plurimæ peruenerūt, intra prouincias nonnullos legū præcepta calcare. Et quāuis nullus iniuste factum possit sub legum auctoritate defendere, Nos tamen cogitantes generalitatis quietem, & ante oculos habentes illa quæ possunt sæpe contingere, pro huiusmodi casibus terminandis præsentia iustissimæ edicta pendere: vt salua iuris publici reuerentia, & legibus omnibus cunctorum deuotione seruandis, quæ Barbari Romanique sequi debeant super expressis articulis, edictis præsentibus euidenter cognoscant. I.

Priore itaque loco statuimus, vt si iudex acceperit pecuniam, quatinus aduersum caput innocens contra leges & iuris publici cauta iudicaret, capite puniatur. II.

Iudex si pecuniam contra statum aut fortunas cuiuslibet vt sententiam proferret, acceperit, & ex hac re sub iusta fuerit examinatione conuictus, in quadruplum quod uenalitatis studio accepit, exsoluat, illi profuturum contra quem redemptus docebitur tulisse sententiam. III.

Iudex quod immerito prouincialibus rapuerit, amissa dignitate qua male usus est, in quadruplum reddat his duntaxat quibus immerito constat ablatum: & si defunctus fuerit, ab eius heredibus hæc pœna poscatur. IIII.

Officium cuiuslibet iudicij quod quid ultra quam iussum est, exegerit, in quadruplum sub sustuaria pœna cogatur exsoluere iis quibus illicitè monstrabuntur ablata. V.

Sententia non præsentibus partibus dicta nullius momenti sit, nisi aduersus eum prolata doceatur, qui tertio conuentus & edictis sollempniter in clamat a desse contempserit. VI.

Ad officium sollicitudinèque iudicis pertinet vt ea scripto lata definiant quæ apud se aguntur, sententia: & in executionem mitti iubeant quod fuerit iudicatum. VII.

Iudex discussis utriusque partis suggestionibus atque documentis, id solum iudicare debet quod iuri & legibus uiderit conuenire. VIII.

Sine competentis iudicis præcepto nullus ingenuorum sustineat detentionis iniuriam, aut ad iudicium deducatur, vel in priuata habeatur cuiuslibet præsumptione custodia. VIII.

Si quis autem aliquod eorum admiserit, ad uolentia pœnam, quæ capitalis est, se non dubitet esse rapiendum. X.

Qualemcumque cuiuslibet rei possessorem conueniri iudicaria auctoritate decernimus, & expectari semper iustæ cognitionis euentus. Quod si

Fig. 1. *Edictum Theoderici.*

destinata a finire presto quando con l'irruzione sulla scena politica di Giustiniano, portatore di un coerente e concreto piano di ricostruzione dell'antica grandezza imperiale attraverso il binomio *leges et arma*¹², l'equilibrio, fragile e ambiguo, tra le due *partes imperii* si rompeva definitivamente. La vittoria di Giustiniano, a seguito di una lunga e feroce guerra denominata greco-gotica, dissolveva così i Goti, il loro dominio e una spessa coltre di silenzio calava su Teoderico l'Amalo e sulla sua neppure breve, intensa e straordinaria esperienza di governo.

Dopo circa mille anni però questo oblio, scuro e pesante come una lastra di marmo, veniva improvvisamente spezzato da un umanista tra i più brillanti della scuola di Jacques Cujas, Pierre Pithou, attraverso la pubblicazione di un ponderoso *corpus* di opere, di cui parte preponderante erano gli scritti di Cassiodoro, ma in cui era incastonata una piccola raccolta normativa nominata dallo stesso Pithou *Edictum Theoderici*. Un *Edictum* generale emanato dal grande sovrano goto come atto culminante del suo poderoso disegno di integrazione, anzi di fusione, tra Romani e Goti.

Un corpo di norme giuridiche giudicato da autorevoli voci della moderna storiografia come «uno dei monumenti legislativi più rilevanti dell'età romano-germanica: una fonte prioritaria per ricostruire il tessuto sociale e culturale di un'epoca tormentata, consegnata alla comune coscienza contemporanea da troppi stereotipi che indagini più accurate non di rado smentiscono»¹³; «il primo vero e proprio “codice” pubblicato in terra italiana»¹⁴ (fig. 1).

Per quanto i toni tradiscano un eccesso di enfasi, non c'è dubbio che il piccolo e disordinato corpo di norme giuridiche nella sua frammentaria composizione di 154 capitoli – la cui autenticità, paternità, cronologia restano avvolte da lunghe ombre e irrisolti misteri da diversi secoli – non smette ancora oggi di suscitare l'attenzione e la curiosità degli studiosi

¹² Const. Imp. praef.: *Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus victor existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellens, et fiat tam iuris religiosissimus quam victis hostibus triumphator.*

¹³ A. MAZZACANE, Prefazione, in G. MELILLO – A. PALMA – C. PENNACCHIO, *Lessico dell'«Edictum Theoderici Regis»*, Napoli 1990, p. 9.

¹⁴ P. RASI, *Sulla paternità del c.d. Edictum Theoderici regis*, in AG 145, 1953, p. 108.

sulla figura di un Teoderico, passato a torto come *inlitteratus*¹⁵, eppure *purpuratus philosophus* secondo una *Varia* di un suo grande amico e collaboratore, Cassiodoro (*Var.* 9.24.8)¹⁶, *vir fortis* e al tempo stesso inflessibile tutore di *civilitas* per il suo panegirista Ennodio¹⁷, amante delle discussioni filosofiche e scientifiche, indubbiamente abile governante, accorto ed equilibrato uomo di Stato nei rapporti con Costantinopoli, ma soprattutto sagace legislatore.

¹⁵ Vedi *infra*.

¹⁶ Su questa suggestiva e significativa espressione si leggano P. COURCELLE, *Histoire littéraire des grandes invasions germaniques*, Paris 1964, p. 207; M. REYDELLET, *La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville*, Roma 1981, p. 49; A. GARZYA, *Cassiodoro e la grecità*, in AA.VV., *Atti della settimana di studi su Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, Cosenza-Squillace 19-24 settembre 1984*, Soveria Mannelli 1986, pp. 119 s.; M. VITIELLO, *Il principe, il filosofo, il guerriero. Lineamenti di pensiero politico nell'Italia ostrogota*, Stuttgart 2006, pp. 28 ss.

¹⁷ Ennod., *Paneg.* 59.

CAPITOLO PRIMO

L'IMPROVVISA APPARIZIONE DELL'EDITTO NEL CINQUECENTO UMANISTA

SOMMARIO. 1. *Le opinioni dei moderni.* – 2. *Il silenzio degli antichi.* – 3. *Il disinteresse dei contemporanei verso il 'giuridico'.*

1. *Le opinioni dei moderni.* – Grazie a Cassiodoro sappiamo appunto che il governo di Teoderico si contraddistinse per l'intensa attività legislativa¹, culminante nell'emanazione di un *Edictum generale*, in cui si ritiene confluirono i numerosi *edicta* precedentemente emanati. Non serve in questa sede passare analiticamente in rassegna tutti i problemi che l'Editto ha posto agli studiosi, dalla paternità² (andando da Teoderico il Grande a

¹ La centralità della legge nella visione teodericiana campeggia diffusamente nelle *Variae* di Cassiodoro, ed è certo che nel territorio sottoposto al governo di Teoderico vigesse il diritto romano che, coesistendo con quello germanico, formava uno *ius commune* (Cassiod., *Var.* 8.3.4: *Quod si vos, ut opinamur, libenti animo similia feceritis, harum portitores sub obtestatione divina vobis fecimus polliceri iustitiam nos et aequabilem clementiam, quae populos nutrit, iuvante domino custodire et Gothis Romanisque apud nos ius esse commune nec aliud inter vos esse divisum, nisi quod illi labores bellicos pro communi utilitate subeunt, vos autem habitatio quieta civitatis Romanae multiplicat*), sebbene – come vedremo più avanti – elementi provenienti dal diritto germanico siano ravvisabili anche nei *capita* dell'*Edictum*, mentre con riguardo ai Goti Teoderico permetteva che si continuassero ad applicare le relative norme consuetudinarie. Quanto all'insuperabile concezione di rispetto di Teoderico del diritto romano e della legislazione imperiale, una chiara traccia è impressa, per esempio, in Cassiod., *Var.* 1.1.3: [...]*Hortamini me frequenter, ut diligam senatus leges principum gratanter amplectar, ut cuncta Italiae membra componam* [...].

² Sul tema dell'attribuzione dell'*Edictum* a Teoderico, re degli Ostrogoti, la letteratura è imponente, ma si veda in particolare: A. PERTILE, *Cenni sulle fonti giuridiche dalla caduta dell'impero romano fino alla dissoluzione di quello de' Carolingi*, in *AG 2*, 1868, pp. 10 s.; A. GAUDENZI, *Gli Editti di Teodorico e di Atalarico e il diritto romano nel regno degli Ostrogoti*, Bologna 1884, pp. 44 ss.; F. SCHUPFER, *L'Editto di Teodorico. Studi sull'anno della sua pubblicazione*, in *Memorie della R. Acc. dei Lincei, Cl. sc. mor., stor. e filol.* 3.1, 1887, pp. 223 ss.; F. CALASSO, *Medio Evo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954, pp. 74 ss.; G. ASTUTI, *Lezioni di storia*

Teoderico II il visigoto, passando per Odoacre, Teodato, Vitige, Avito, Majoriano, Magno di Narbona, Totila e persino Gundobado) alle conseguenti

del diritto italiano. *Le fonti. Età romano-barbarica*, Padova 1968, pp. 34 ss.; P. RASI, *Sulla paternità del c.d. Edictum Theodorici Regis*, cit., pp. 105 ss.; Id., *La legislazione giustiniana e il c.d. Edictum Theoderici*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, IV, Milano 1956, pp. 349 ss.; G. VISMARA, *Romani e Goti di fronte al diritto nel regno ostrogoto*, in AA.VV., *I Goti in Occidente, Problemi*, Atti III Settimana di studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 29 marzo-5 aprile 1955, Spoleto 1956, pp. 409 ss.; P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano 1956, p. 13; Id., *Epilogo a "I Goti in Occidente"*, in AA.VV., *I Goti in Occidente*, cit., pp. 686 ss.; C.G. MOR, *Intervento in AA.VV., I Goti in Occidente*, cit., pp. 479 ss.; G.B. PICOTTI, *La politica religiosa di Teodorico*, in AA.VV., *I Goti in Occidente*, cit., pp. 486 s.; P. MERÊA, *Edictum Theoderici e Fragmenta Gaudenziana*, Coimbra 1957, pp. 5 ss.; G. ARNALDI, *Lineamenti di storia dell'Italia nell'alto Medioevo (secoli VI-X)*, in AA.VV., *Storia d'Italia. I. Il Medioevo*, Torino 1959, p. 5; U. BRASIELLO, s.v. «*Editto di Teodorico*», in *NNDI VI*, Torino 1960, pp. 407 s.; A. D'ORS, *El Código de Eurico. Estudios Visigóticos II*, Roma-Madrid 1960, pp. 8 ss.; E. PONTIERI, *Le invasioni barbariche e l'Italia del V e VI secolo*, Napoli 1960, pp. 241 ss.; F. CALASSO, *Il problema istituzionale dell'ordinamento barbarico in Italia*, in AA.VV., *Il Passaggio dall'antichità al medioevo in Occidente*, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 6-12 aprile 1961, IX, Spoleto 1962, pp. 72 ss.; P. RASI, *Ancora sulla paternità del c.d. Edictum Theoderici*, in *Annali di storia del diritto* 5-6, 1961-1962, pp. 349 ss.; E. LEVY, *Recensione di A. D'ORS, El Código de Eurico*, in *ZSS* 79, 1962, pp. 479 ss.; B. PARADISI, *Storia del diritto italiano. Le fonti del Basso Impero all'epoca longobarda*³, Napoli 1964, pp. 250 ss.; Id., *Critica e mito dell'Editto Teodericiano*, in *BIDR* 68, 1965, pp. 1 ss.; P. RASI CALDOGNO, *Considerazioni su di un recente studio: B. Paradisi, Critica e mito dell'Editto Teodericiano*, in *Annali Fac. giur. Camerino* 32, 1966, pp. 339 ss.; G. VISMARA, *Edictum Theoderici*, in *I.R.M.A. I*, 2 b aa a, Milano 1967, pp. 6 ss. [= in *Scritti di storia giuridica. 1. Fonti del diritto nei regni germanici*, Milano 1987, pp. 1 ss.]; P. RASI, *Romanus aut barbarus*, in *Scritti in memoria di A. Giuffrè*, I, Milano 1967, pp. 771 ss.; G.P. BOGNETTI, *La costituzione e l'ordinamento dei primi stati barbarici nell'Europa occidentale dopo le invasioni della Romania*, in AA.VV., *L'età longobarda*, IV, Milano 1968, p. 465; G. ASTUTI, *Note sull'origine e attribuzione dell'"Edictum Theoderici Regis"*, in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, pp. 647 ss.; A.R. KORSUNSKIJ, *K diskussii ob 'Edikte Teodorica'*, Moskva 1971; M.B. BRUGUIÈRE, *Littérature et droit dans la Gaule du V^e siècle*, Paris 1974, pp. 210 ss.; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1979, p. 410; Id., *Diritto e società: il diritto nel regno ostrogoto e longobardo*, in *Magistra barbaritas. I barbari in Italia*, Milano 1984, pp. 358 s.; F. TOMÁS y VALIENTE, *Manual de historia de derecho español*, Madrid 1983, pp. 101 s.; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 1987, pp. 376 s.; D. LIEBS, *Die Jurisprudenz im Spätantiken Italien (250-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, pp. 191; O. DILIBERTO, *L'età delle codificazioni. Le fonti del diritto nell'età del Dominato (IV-VI sec. d.C.)*, in AA.VV., *Storia della società italiana*, IV, Milano 1999, p. 19 [estr.]. Ciò che comunque sorprende è che persino in ponderosi e autorevoli manuali come quello di M. CARAVALE, *Ordinamenti*

e diverse cronologie nonché alle numerose, articolate posizioni che ne sono derivate³. È sufficiente invece rimandare alla corposa letteratura fioritane, ricordando semmai che sulla prima spinosissima questione, cioè l'identità

giuridici, cit., p. 43 e nt. 55, pur considerando ancora aperta la questione, si evita di prendere in considerazione tutte le possibili spiegazioni. Cfr. ancora E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. I. L'alto medioevo*, Roma 1995, pp. 75 ss.; M. BELLOMO, *Società e istituzioni. Dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1999, pp. 37 ss.; Id., *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma 2002, p. 10 ss.; ma si legga pure il recente e prezioso libro di L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, pp. 371 ss.

³ Mentre F.C. VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, I, Torino 1854, pp. 377 ss.; J.D. RITTER, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi*, in *VI tomos digesta*, Lipsiae 1736; F. SCHUPFER, *L'Editto di Teodorico*, cit., p. 223 ss.; G. PADELLETTI, *Fontes iuris italici Medii Aevi*, Augustae Taurinorum 1877, pp. 1 s.; C. CALISSE, *Storia del diritto italiano. I. Le fonti*², Firenze 1902, pp. 2 ss.; A. PONCHIELLI, *Commento all'Editto di Teodorico*, Milano 1923, pp. 13 ss., ponevano nel 500 d.C. la pubblicazione dell'Editto; I. VON GLÖDEN, *Das römische Recht im ostgothischen Reiche*, Jena 1843, pp. 18 ss., cogliendo analogie tra l'Editto e l'*interpretatio visigota*, optava per un momento successivo al 506 d.C., anno di pubblicazione della *Lex Romana Wisigothorum*. A. GAUDENZI, *Gli Editti di Teodorico e di Atalarico e il diritto romano nel regno degli ostrogoti*, Bologna 1884, p. 44, e A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, pp. 52 s., invece tendono a collocare l'Editto tra il 512 e il 515 d.C., cioè in quel torno di tempo in cui Cassiodoro fu allontanato dalla *quaestura sacri palatii*. Infine F. PATETTA, *Sull'anno della promulgazione dell'Editto di Teoderico*, in *Atti della R. Acc. delle Scienze di Torino* 28, 1892-1893, pp. 535 ss., e F. GABOTTO, *Sulla data dell'Editto di Teodorico*, in *AA.VV., Storia della Italia occidentale nel medio evo (395-1313)*, Pinerolo 1911, pp. 674 ss., sulla base della *subscriptio* di due capitoli edittali (il 15 e il 16) che possiamo leggere anche nella *Lex Romana canonice compta*, hanno preferito fissare la data di pubblicazione dell'Editto nel settembre del 524 d.C., sotto la *quaestura* del giurista Decorato, a cui Boezio dedica un'aspra critica: *cum in eo mentem nequissimi scurrae delatorisque respiceres* (*de consol. phil.* 3.4.4; e a proposito di Boezio, altro intellettuale e funzionario cardine del governo di Teoderico, oggi si dispone di una accurata nuova edizione de *La consolazione di filosofia* [a cura di M. Bettetini. Trad. di B. Chitussi. Note di G. Catapano], Torino 2010); severissimo giudizio che però, è onesto osservarlo, fa a pugni con l'elogio invece riservatogli da Cassiodoro (*Var.* 5.3-4) e da Ennodio (*Epist.* 4.7, 7.6, 7.10), su cui si legga CH. PIETRI, *Aristocratie et société cléricale dans l'Italie chrétienne au temps d'Odacre et de Théodoric*, in *MEFRA* 93, 1981, p. 424 nt. 29. Cfr. E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimo quinto*, in *Storia del diritto italiano* (dir. P. Del Giudice), I, Milano 1929, pp. 88 s. Comunque, vedi discussione in G. VISMARA, *Edictum Theoderici*, cit., pp. 10 ss., il quale però, attribuendo la paternità a Teoderico II il visigoto, gli assegna tutt'altra cronologia. Per un quadro di sintesi vedi anche O. ROBLEDA, *Introduzione allo studio del diritto privato romano*², Roma 1979, p. 281 nt. 677.